

Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo (approvato con atto costitutivo del 30 gennaio 2015)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art.1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita l'Associazione denominata **Associazione Tecnici Alimentari e Agrari** in sigla **As.Te.A.A.**, con sede legale in Acquaviva delle Fonti in Via De Marinis n. 74, con numero di codice fiscale

91117740729

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apartitica.

Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni del Codice Civile.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero, costituendo sedi secondarie.

Art.2 (Scopi e finalità)

L'Associazione, "Associazione Tecnici Alimentari e Agrari", più avanti per brevità Associazione, è apolitica.

L'Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, intende:

Proporsi come luogo di incontro e aggregazione di interessi agricolo, alimentare e forestale, assolvendo alla funzione sociale di integrazione, sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

Promuovere ed organizzare in collaborazione con altre strutture, convegni, seminari, dibattiti, conferenze, study visit, e qualsivoglia iniziativa volta allo sviluppo, professionalizzazione, tutela degli interessi degli operatori del settore, nonché degli associati.

Organizzare in maniera autonoma o coordinata, e/o partecipare ad eventi e fiere al fine di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari locali.

Svolgere e organizzare azioni atte alla divulgazione e sensibilizzazione in tema di educazione ed igiene alimentare.

- ☐ Partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.
- ☐ Realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative in campo agro-alimentare.
- ☐ Svolgere in via marginale, accessoria e strumentale al perseguimento dei fini associativi, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore agricolo, alimentare, e dell'editoria.
- ☐ Erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'associazione
- ☐ Ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi statuari.
- ☐ Avvalersi della collaborazione con enti locali (pubbliche amministrazioni, ASL, comunità montane, scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, comunità terapeutiche), anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Nell'eventualità che l'Associazione organizzi corsi di formazione, potranno essere corrisposti compensi ai relativi docenti previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione può comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche di tipo occasionale, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sua attività.

Art.3 (Patrimonio Sociale)

Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

- ☐ dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
- ☐ dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- ☐ dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
- ☐ dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
- ☐ dai proventi derivanti dalle attività produttive e marginali;
- ☐ dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
- ☐ da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- ☐ L'associazione può inoltre richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento. E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dal revisore dei conti e presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art.4 (Soci)

Possono divenire Soci dell'Associazione i laureati, i tecnici, i docenti, i ricercatori muniti di titolo di studio in materie scientifiche (Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, Laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari, in Scienze Biologiche, in Scienze Biotecnologiche e lauree affini, Periti Agrari, Agrotecnici) nonché tutti i soggetti che, pur non avendo titoli di studio specifici in agraria, operano e/o si dedicano allo

studio e al miglioramento del settore agricolo, alimentare e forestale. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Soci Collettivi, Istituti, Enti ed Organismi vari interessati alle ricerche ed alle attività del settore agricolo, alimentare e forestale. I soci in regola con il versamento delle quote hanno il diritto di ricevere gratuitamente le informative dell'Associazione, di partecipare all'Assemblea Generale dei Soci, a riunioni, convegni, congressi, corsi di formazione e di aggiornamento professionale ed altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, e di usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti.

I soci si distinguono in:

- a) Soci FONDATORI: coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'associazione;
- b) Soci ORDINARI: tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse;
- c) Soci SOSTENITORI: coloro che, persone fisiche, giuridiche, aziende ed enti, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la sostengono economicamente favorendone la crescita e lo sviluppo;
- d) Soci ONORARI: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, con i requisiti sopra indicati, dichiarando di condividere gli scopi sociali; La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione nel libro soci. L'iscrizione ha validità annuale dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono

ammessi soci temporanei. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione comporta:

- Piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- Il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
- Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Art.5 (Obblighi dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. I soci hanno il dovere nonché l'obbligo di pagare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, di osservare lo Statuto nonché le deliberazioni degli organi sociali, di rispettare il Codice Etico, e collaborare al perseguimento dei fini associativi. La qualità di socio si perde per: morosità, indegnità, dimissioni, per scioglimento dell'associazione, condotta contraria alle finalità associative, mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, e in ogni caso in cui si rechi danno morale, di immagine o materiale all'Associazione. Le estromissioni proposte dal Consiglio direttivo, devono essere votate dall'assemblea dei soci con l'approvazione della maggioranza +1 dei votanti. I soci che intendono recedere dall'associazione sono comunque tenuti a versare la quota associativa dell'anno in corso e a darne comunicazione scritta. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso aall'Assemblea.

Art.6 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea generale dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere,
- d. Revisore dei conti.
- e. Responsabile delegati o referenti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun

emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Un socio non può essere candidato a più di un organo elettivo.

Art.7 (Assemblea generale dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto in ragione di un voto ciascuno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i singoli soci in regola

con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulle affiliazioni o adesioni;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea generale dei soci. Si compone di numero: 15 consiglieri. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vice-presidente, un Segretario, un Tesoriere e un responsabile delegati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'incarico di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Potranno essere attribuiti al presidente esclusivamente rimborsi spese forfettari in occasione di trasferte fuori sede. Al presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è data facoltà di ricoprire cariche sociali presso altre associazioni previo assenso scritto del consiglio direttivo. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei conti, o il Responsabile delegati si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali degli organismi per tre volte consecutive è data facoltà ai componenti rimanenti del Consiglio Direttivo di procedere alla sostituzione tramite cooptazione, chiedendone convalida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo delibera:

- ☐ il piano di attività dell'Associazione e lo propone al voto dell'Assemblea dei soci,
- ☐ le quote di iscrizione,
- ☐ compiti di coordinamento e di rappresentanza dell'Associazione sul territorio,
- ☐ emana regolamenti interni in merito alle modalità di votazione e altro e lo propone al voto dell'assemblea dei soci,
- ☐ formula proposte in ordine alla gestione dell'Associazione.

Viene convocato, di norma, una volta al mese o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Di ogni riunione deve essere steso apposito verbale tramite l'operato del segretario.

Per l'elezione del consiglio direttivo, da parte di ciascun votante, possono essere espresse massimo 5

preferenze

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono a lista tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio è investito da parte dell'Assemblea dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e pertanto potrà occuparsi in persona del Presidente o del Vicepresidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione occupandosi qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestazioni di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- ricevere, accetta o respinge le domande di adesione di nuova soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti di revoca adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 9 (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei conti)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ed è la decisione può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a lui spetta la firma sociale. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici

e privati. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti (conjuntamente al resortier), sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazione societarie. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Ha facoltà di nominare commercialisti e/o consulenti tributari e del lavoro per i vari adempimenti fiscali. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di impedimento o di assenza (previo formalizzazione di delega), tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

☐ Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo. Egli coadiuva il segretario ed il presidente ed esercita ogni altra funzione delegatagli.

☐ Al Segretario generale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, viene eletto in seno al consiglio direttivo.

☐ Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie dell'Associazione e ha il compito di tenere aggiornate tutte le scritture contabili e di redigere entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, viene eletto in seno al consiglio direttivo. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

☐ Il revisore dei conti esercita il controllo finanziario dell'associazione ed accetta la veridicità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione. Viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Art.10 (Responsabile delegati)

Il responsabile delegati ha il compito di supervisionare, controllare e valutare l'operato dei singoli delegati o referenti. Il responsabile dei delegati è esclusivamente designato dal Consiglio Direttivo e tale carica dura tre anni.

Art.11 (Coordinatori e Sedi Territoriali)

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funzionamento dell'Associazione, si può attribuire ai soci, compiti di Coordinamento e di rappresentanza dell'Associazione sul territorio. Tali nomine verranno deliberate dal Presidente e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo. Le nomine approvate dal Consiglio direttivo, sono da intendersi provvisorie al fine di sviluppare l'organizzazione a livello locale.

Art. 12 (Il rendiconto Economico -Finanziario)

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

Art.13 (Durata e scioglimento)

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe.

Art.14 (Rinvio al codice civile)

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia dettate dal Codice Civile.

Acquaviva delle Fonti li, 30 gennaio 2015

